CONTRATTO DECENTRATO CONCERNENTE IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 E SUCCESSIVI, ENTRO IL QUADRIENNIO CONTRATTUALE 2006-2009.

Il giorno 22 gennaio 2007 in Trento, alle ore 11.30, nella sala riunioni di Piazza Fiera n. 3 ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni composte da:

per la parte pubblica:

Servizio Gestione Risorse umane della scuola e della formazione professionale:

dott. Gabbi Aldo

dott. Lenzi Aurelio

per la parte sindacale:

F.L.C. - CGIL: Bertoldi Gloria - Ceol Flavio

CISL SCUOLA: Galli Stefania

F.P.L. COORDINAMENTO SCUOLA INFANZIA UIL: Trenti Mariapia

AN.TE.S. - LISINCOS: Montefusco Ennio

si concorda e si sigla

il seguente contratto decentrato concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008 e successivi, entro il quadriennio contrattuale 2006-2009.

Art. 1 Campo di applicazione, durata del contratto ed interpretazione autentica

1. Le presenti modalità disciplinano l'applicazione della normativa contrattuale in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale degli insegnanti delle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25 e

1

26 del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003, integrato con le modifiche derivanti rispettivamente dagli accordi di data 10 novembre 2004 e 27 dicembre 2004 (di seguito denominato CCPL).

- 2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per l'anno scolastico 2007/2008 e successivi, entro il quadriennio contrattuale 2006-2009.
- 3. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra la revisione o l'integrazione del contenuto del presente contratto entro il 30 novembre di ogni anno.
- 4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

Art. 2 Destinatari delle trasformazioni del rapporto di lavoro

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da attuarsi su richiesta del dipendente e secondo le modalità disciplinate dal presente accordo, è riservata al personale insegnante delle scuole dell'infanzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.

Art. 3 Trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro

1. Tutti i posti annualmente individuati sono destinati a trasformazioni temporanee della durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. Alla scadenza dell'anno scolastico, in assenza di ulteriore trasformazione, si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 4 Posti disponibili

- 1. I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno.
- 2. Le trasformazioni del rapporto di lavoro relative ai dipendenti assegnati a scuole monosezionali di cui al successivo articolo 9 sono concesse oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo, qualora sussistano le condizioni indicate rispettivamente all'art. 10, comma 3, dell'allegato D al CCPL ed all'art. 9 del presente contratto.

 $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}^{2}$

Uf 12 & g

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. Le domande per la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, vistate dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse umane della scuola e della formazione professionale (di seguito indicato come SGRUSF), devono essere presentate allo stesso nei termini indicati con apposita circolare. Le domande possono essere spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede del rispetto del termine di presentazione il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
- 2. Le domande vanno corredate dai documenti o dai relativi atti sostitutivi previsti dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, comprovanti le situazioni personali e/o familiari che danno titolo all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8.

Art. 6 Durate e tipologie della prestazione lavorativa

- 1. I dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono chiedere le seguenti durate e tipologie della prestazione lavorativa:
- prestazione lavorativa al 50 per cento con articolazione orizzontale dell'orario sull'intera settimana;
- prestazione lavorativa al 60 per cento con articolazione orizzontale dell'orario sull'intera settimana;
- prestazione lavorativa al 50 per cento con articolazione dell'attività su 6 mesi dell'anno scolastico (5 mesi continuativi più il mese di agosto part-time verticale ciclico).

Art. 7 Articolazione prestazione lavorativa

- 1. La prestazione lavorativa può essere articolata come di seguito indicato:
 - A. orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale) con prestazione pari a 12 ore e 30 minuti (50%) o a 15 ore (60%) settimanali di insegnamento con corrispondente prestazione di 105 (50%) o di 126 (60%) ore annue riservate alle attività di non insegnamento previste dal CCPL in vigore;
 - B. articolazione della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali su 6 mesi interi (tempo parziale verticale ciclico al 50 per cento) con attività di non insegnamento pari a 105 ore ripartite nei mesi di prestazione lavorativa, da attuarsi con una delle seguenti modalità:
 - a) 5 mesi dal 1º settembre al 31 gennaio e 1 mese dal 1º agosto al 31 agosto;
 - b) 5 mesi dal 1° febbraio al 30 giugno e 1 mese dal 1° agosto al 31 agosto.

Qualora l'insegnante sia assegnato a scuola a calendario turistico i 6 mesi interi della prestazione lavorativa a 25 ore settimanali sono articolati:

a) 6 mesi dal 1° settembre al 28 febbraio (29 febbraio per gli anni bisestili);

b) 6 mesi dal 1° marzo al 31 agosto.

3

72

ek

Art. 8 Formazione graduatoria e precedenze

- 1. La graduatoria per la trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è formata in base ai seguenti titoli e punteggi:
- dipendenti invalidi o soggetti a grave debilitazione psico-Punti 12 a) fisica o affetti da gravi patologie b) per ogni familiare cui siano stati concessi i benefici di cui Punti 10 alla legge 104/92, assistito con continuità ed esclusività dal dipendente interessato. per ogni familiare, che necessiti di assistenza a seguito di c) Punti 6 grave debilitazione psico-fisica o in quanto soggetto a fenomeni di tossicodipendenza o alcoolismo o affetto da gravi patologie o anziano non autosufficiente, al quale il dipendente interessato presti assistenza con carattere di continuità ed esclusività d) per ogni figlio convivente di età inferiore a 6 anni Punti 4 per ogni figlio convivente di età compresa tra 6 e 14 anni Punti 3 e) f) per ogni figlio convivente in età compresa tra 14 e 18 Punti 1 anni dipendenti frequentanti l'università o una scuola Punti 2 g) secondaria superiore dipendenti che abbiano superato i 50 anni di età Punti 4 h) Punti 0,5 i) anzianità di servizio: per ogni anno o frazione d'anno
- 2. Le eventuali situazioni di parità di punteggio sono risolte secondo la maggior anzianità anagrafica, nel senso che è collocato prioritariamente in graduatoria l'insegnante di maggiore età.

superiore a sei mesi

Art. 9 Scuole monosezionali sottodimensionate

1. Nelle scuole dell'infanzia che in applicazione dell'articolo 54, comma 2, lettera a), della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, subiscono una riduzione d'organico, qualora una delle due insegnanti ad esse assegnate produca, entro il termine previsto per la presentazione delle domande, richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale per la quantità di orario disponibile, si applica il comma 2 dell'articolo 4 del presente contratto. L'insegnante interessato è tenuto, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 14, comma 3, a sottoscrivere il contratto individuale entro il 1º luglio, ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo qualora esso sia giorno non lavorativo, in modo da consentire all'Amministrazione di operare gli ordinari trasferimenti.

4 A.S

Ja.

- 2. Qualora nelle scuole di cui al comma 1, per effetto dell'eventuale accoglimento di iscrizioni pervenute in un periodo successivo alla data di chiusura delle operazioni di iscrizione e puntualmente determinato dalla Giunta provinciale, si determini un aumento dell'orario inizialmente stabilito dal Programma annuale per il personale insegnante ad orario ridotto, il contratto individuale di part-time eventualmente sottoscritto da tale personale è automaticamente adeguato, nella quantità di orario, alle nuove indicazioni del Programma.
- 3. La trasformazione del rapporto disposta oltre il limite dei posti, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente contratto avviene solo qualora l'insegnante interessato non presenti contestuale richiesta di trasferimento di sede e non sia possibile neanche con il servizio di prolungamento d'orario eventualmente attivato presso la singola scuola garantire al dipendente medesimo il rapporto di lavoro a tempo pieno. Nell'ipotesi che presso una scuola monosezionale soggetta a riduzione d'organico entrambi gli insegnanti assegnati producano domanda di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, la trasformazione del rapporto è attuata secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 8.

Art. 10 Valutazione anzianità di servizio

- 1. L'anzianità di servizio da valutare per la graduatoria di cui all'articolo 8 è quella relativa al servizio a tempo indeterminato prestato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento o presso altre amministrazioni pubbliche dalle quali il dipendente sia transitato in forza di norme di legge o regolamento.
- 2. Non sono valutabili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio le assenze non valide ai fini giuridici.

Art. 11 Pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria dei richiedenti la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro è pubblicata all'Albo dello SGRUSF ed alla bacheca dei Circoli di coordinamento nonché sul sito INTERNET <u>www.vivoscuola.it</u> entro il 22 giugno di ogni anno.

Art. 12 Verifica limiti per scuola

- 1. Successivamente all'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 8, il Dirigente dello SGRUSF, attuate le procedure relative ai trasferimenti di sede, provvede ad accertare nei confronti dei dipendenti utilmente collocati, il rispetto del numero massimo di insegnanti che possono ottenere la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro in relazione al numero di sezioni attivate presso la scuola di appartenenza dei dipendenti medesimi.
- 2. Qualora sia superato il limite massimo di insegnanti richiedenti il tempo parziale per scuola, si dà corso alla trasformazione del rapporto di lavoro sulla base della graduatoria di cui all'art. 8.

llf ph

3. Assicurata, oltre il limite di cui all'art. 4, comma 1, del presente contratto, la trasformazione del rapporto di lavoro agli insegnanti delle scuole monosezionali soggette a riduzione d'organico, la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro è effettuata, nel limite dei posti disponibili, sulla base della graduatoria dei richiedenti e nel rispetto dei seguenti limiti per scuola, correlati al numero di sezioni attivate, di cui all'art. 10, comma 4, del CCPL:

NUMERO SEZIONI	NUMERO MASSIMO INSEGNANTI A PART-TIME	
1	1	
2	2	
3	3 (*)	
4	3	
5	4	
6	5 (**)	
7 e oltre	5	

- (*) o 2 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12 ore e 30 minuti settimanali e nella scuola medesima sia attivato il prolungamento d'orario di 15 ore settimanali;
- (**) o 4 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12 ore e 30 minuti settimanali.
- 4. Nelle scuole con tre o sei sezioni, nelle quali al verificarsi delle condizioni di cui agli asterischi (*) e (**) del precedente comma 3 si riduce rispettivamente da tre a due e da cinque a quattro il numero massimo dei posti trasformabili a tempo parziale, all'insegnante che per effetto della riduzione risultasse, secondo l'ordine di graduatoria, escluso dalla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 12 ore e 30 minuti settimanali, è in alternativa concesso un part-time a 15 ore settimanali. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi sull'articolazione oraria del part-time tra gli insegnanti interessati che consentano di ricondurre, rispettivamente a tre o cinque il numero massimo di part-time concedibili nelle scuole con tre o sei sezioni.

Art. 13 Articolazione orario di lavoro

1. L'articolazione oraria settimanale è assegnata all'inizio dell'anno scolastico in base alla programmazione oraria effettuata per la singola scuola.

Art. 14 Trasformazione del rapporto di lavoro, sottoscrizione contratto

1. La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, escluse le trasformazioni relative al personale insegnante delle scuole monosezionali sottodimensionate, è effettuata, nel rispetto dei limiti di scuola di cui all'articolo 12, secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti

1. AT

BER

disponibili ovvero, in caso di disponibilità superiore alle richieste, fino all'esaurimento della graduatoria medesima.

- 2. L'elenco degli ammessi con l'invito a presentarsi per la firma del contratto individuale è pubblicato sul sito INTERNET <u>www.vivoscuola.it</u> nonché all'Albo dello SGRUSF ed alla bacheca dei Circoli di coordinamento.
- 3. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale anteriormente alla decorrenza della trasformazione stessa, e comunque entro i tempi individuati dallo SGRUSF con apposita circolare trasmessa ai Circoli di coordinamento ed alle singole scuole dell'infanzia provinciali nonché pubblicata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4. Il contratto individuale di lavoro contiene espressa clausola di ripristino del rapporto a tempo pieno dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo e l'indicazione della durata e tipologia della prestazione a tempo parziale.

Art. 15 Trasformazione per gravi motivi

- 1. In presenza di gravi motivi familiari e personali, adeguatamente documentati, si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 12 del CCPL. Anche in tale ipotesi la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro non può protrarsi oltre il 31 agosto dell'anno scolastico per il quale viene richiesta.
- 2. Qualora l'articolazione oraria richiesta dal dipendente sia di pregiudizio al buon funzionamento della scuola, il Dirigente dello SGRUSF, motivandone le ragioni, stabilisce l'articolazione, tra quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera A), da assegnare al dipendente.

Art. 16 Cumulo con trattamento pensionistico

1. I dipendenti interessati all'applicazione del decreto del Ministro della Funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331 possono presentare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dal decreto stesso, anche fuori dai termini di cui al precedente articolo 5.

Art. 17 Assunzione personale a tempo determinato

1. Per la copertura della residua prestazione lavorativa a seguito della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si provvede mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

A

llf

Blak

Art. 18 Rinvio finale

1. Per quanto non contenuto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina contrattuale in vigore.

8

AS MA